

le sotto la vigilanza diretta dell'Istituto e dei suoi Organi delegati alla periferia.

Art. 3.

L'Istituto ha altresì facoltà di revocare la concessione, senza preavviso, nei seguenti casi:

a) mancata o incompleta prestazione della cauzione nel termine fissato con l'atto di concessione o mancato completamento della cauzione stessa, qualora, per qualsiasi causa o effetto, questa risulti di valore inferiore a quello stabilito con l'atto di concessione;

b) irregolarità nella tenuta delle scritture, ritardi od altre irregolarità nei rendiconti periodici e nel versamento, nel termine prescritto, delle somme incassate;

c) trasgressione ai divieti stabiliti dall'art. 13 del presente Capitolato;

d) quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, si sia comunque verificato grave danno agli interessi o al prestigio dell'Istituto.

In caso di revoca dell'appalto, nei motivi di cui alle lettere a), b), c), d), nessuna